



COMUNE DI PREGANZIOL

ACCORDO SINDACALE

ART. 4 COMMA 1 LEGGE 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI)

Il giorno ventidue del mese di febbraio 2024 si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo in relazione a quanto previsto all'art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori legge 300/1970 come riformato dall'art. 23 del D. Lgs. 151/2015 (c.d. "Jobs Act").

La delegazione trattante è costituita nelle persone dei Signori

per la parte pubblica

Silvano Longo (Presidente)

Sauro Bellini

Alessia Righetto

per le Organizzazioni Sindacali territoriali:

C.I.S.L. FP Gino Comacchio

per la R.S.U.:

Giuseppa Barbera

Fabio Devercelli

Silvana Usala

Premesso che l'art. 4 comma 1 della legge 20.05.1970, n. 300, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 e dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 24.09.2016, n.185 riporta quanto segue *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali"*;

Dato atto che nel corso dell'incontro sindacale del 25 gennaio 2024 è stato consegnato alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali presenti una copia del *Disciplinare relativo all'utilizzo dei dati informatici e gestione dati cartacei* che l'Amministrazione comunale intende adottare con apposito provvedimento;

Rilevato che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro, devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e, in particolare, del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l'art. 88 GDPR ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al

trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l'artt. 113, 114 e 115 del Codice che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 4 della legge n. 300/1970;

Dato atto che, in merito all'oggetto del presente accordo, si rende necessario il rispetto di due condizioni fondamentali ovvero:

1. i lavoratori devono essere informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo;
2. deve essere sempre rispettata la normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003, d.lgs. n.51/2018 e normativa specifica di settore).

A seguito di avvenuto confronto, le parti, dopo attento esame della normativa vigente, convengono di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori.

Le parti sindacali pertanto, per quanto di competenza, esprimono parere favorevole al Disciplinare relativo all'utilizzo dei dati e degli strumenti informatici e gestione dei dati cartacei di cui all'allegato sub A) che l'Amministrazione comunale intende adottare.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la parte pubblica

f.to Silvano Longo (Presidente)

f.to Sauro Bellini

f.to Alessia Righetto

per le Organizzazioni Sindacali territoriali:

C.I.S.L. FP f.to Gino Comacchio

per la R.S.U.:

f.to Giuseppa Barbera

f.to Fabio Devercelli

f.to Silvana Usala